

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1340)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CELIDONIO, AVEZZANO COMES, BLOISE, FORMICA, BARDI, CATELLANI, CASTELLACCIO, VIGNOLA, ALBANESE, FERRI, RIGHETTI, SEGRETO e MINNOCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1970

Disciplina per l'assunzione di personale presso le pubbliche Amministrazioni e presso Enti di diritto pubblico ed assimilati

ONOREVOLI SENATORI. — Da tempo è avvertita dalla pubblica opinione la necessità che le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, presso gli enti pubblici e di diritto pubblico, enti locali e loro aziende, comprese quelle municipalizzate, enti pubblici economici, enti ospedalieri e istituti di assistenza e previdenza, procedano non più per chiamata fiduciaria, che rappresenta la consueta tecnica clientelare, quasi sempre non corrispondente sia alle esigenze qualitative del personale assunto, sia alle esigenze di una elementare norma di giustizia sociale. È una tecnica, che giustamente urta la suscettibilità dei cittadini, per essere a monte di una concezione paternalistica della vita, evidenziando una mentalità, che pur essendo superata, sopravvive a dispetto di principi e di ideali, che dovrebbero dare nuovi contenuti e nuove dimensioni alla nuova società, le cui ansie e

le cui attese sono da recepire su iniziativa della classe dirigente, se seriamente vogliamo scongiurare la continuità di eventi evensivi, che, anche se biasimevoli, suscitano nell'animo degli onesti tanta responsabile meditazione. Non può e non deve tollerarsi che si continui ad esercitare un autentico atto di abitrarietà, se è vero come è vero che tutti i cittadini della Repubblica hanno diritto di concorrere alla possibilità di un posto di lavoro, la cui destinazione è finalmente doveroso che sia sottratta al potere discrezionale e quindi all'arbitrio di potenti di turno.

La recente legge 25 maggio 1970, n. 300 — Statuto dei lavoratori — ha, in pratica, lasciato le cose invariate, disponendo che i datori di lavoro hanno facoltà di richiedere nominativamente i lavoratori di concetto e quelli altamente specializzati (art. 34), escludendo dalla richiesta nominativa solo gli

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

impiegati d'ordine o esecutivi; ciò peraltro vale per non bene determinati enti pubblici (art. 37), ma non per le pubbliche amministrazioni (Stato, Regioni, province, comuni) ove i suddetti « potenti » operano incontrastati.

Le assunzioni di personale vanno operate per pubblico concorso ed affidate alla responsabilità di apposite commissioni, la cui presidenza deve essere affidata ad un magistrato, che per la sua specifica responsabilità

professionale conferisce una maggiore garanzia per più giuste deliberazioni.

Non si dubita che la fondatezza delle considerazioni in premessa autorizzano a ben sperare per la sollecita approvazione di questo disegno di legge, il cui spirito documenta la volontà di dare concreto contributo alla tanto sbandierata politica di riforma, che una volta tanto come in questo caso, non pone responsabili riserve di carattere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e di diritto pubblico, enti locali e loro aziende, comprese quelle municipalizzate, enti pubblici economici, enti ospedalieri e istituti di assistenza e previdenza sono tenuti ad assumere personale impiegatizio, d'ordine o subalterno, di concetto o direttivo, tecnico o amministrativo, esclusivamente attraverso pubblico concorso il cui bando deve essere pubblicato almeno trenta giorni prima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica oppure nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione in cui ha sede l'ente interessato qualora le sue dimensioni o competenze non vadano oltre i confini della Regione cui appartiene.

Art. 2.

Salvo diverse disposizioni di legge la commissione esaminatrice — anche se costituita all'interno degli enti di cui all'articolo 1 — deve essere presieduta da un magistrato scelto dal Presidente della Corte d'appello tra i magistrati del tribunale nella cui circoscrizione opera l'ente che ha bandito il concorso.

Il magistrato designato non ha diritto ad emolumenti per lo svolgimento delle funzioni di presidente di commissione.

Art. 3.

Il direttore dell'ufficio, ente o amministrazione nonchè il funzionario che ha operato l'assunzione di personale, anche in via provvisoria o a tempo determinato, in contravvenzione delle norme che precedono, sono soggetti alle penalità di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.